II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

relativa all'aiuto concesso dal governo olandese a favore di un'impresa della costruzione meccanica

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(85/351/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati di trasmetterle le loro osservazioni ai sensi del suddetto articolo, ed averne preso atto,

considerando quanto segue :

I.

Con lettera del 20 luglio 1982, il governo olandese ha informato la Commissione di aver deciso di concedere un aiuto di 294 milioni di Fl ad un'impresa del settore della costruzione meccanica per evitarne la dichiarazione di fallimento, che ne avrebbe determinato la liquidazione con conseguenti perdite di posti di lavoro.

Questa impresa beneficia dal 1977 di aiuti statali nel quadro di un programma di ristrutturazione intesa a far cessare una parte delle sue attività nei settori della costruzione e della riparazione di navi nonché della costruzione meccanica pesante.

In data 24 marzo 1979 e 16 marzo 1981 la Commissione aveva deciso di non muovere obiezioni nei confronti degli aiuti che il governo olandese intendeva concedere a questa impresa, in considerazione del fatto che il programma di ristrutturazione presentato era tale da rendere l'impresa competitiva e atta a funzionare senza aiuti, che questi aiuti le consentivano di concentrare i suoi sforzi di sviluppo in due attività redditizie evitando di far pesare sui risultati di esercizio perdite accusate in passato, soprattutto nei settori della costruzione e della riparazione di navi. Tale ristrutturazione non implicava alcun aumento della produzione nei diversi settori considerati isolatamente e l'analisi della gamma dei prodotti e delle correnti degli scambi non lasciava intravedere, a quell'epoca, rischi di alterazione delle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comunitario.

Gli aiuti oggetto della notifica del 20 luglio 1982 sono destinati a compensare le perdite subite dall'impresa nel settore delle costruzioni off-shore, attività di cui era prevista la cessazione nel 1981 e il cui stanziamento di bilancio era stato superato di 294 milioni di Fl rispetto a quanto previsto. In seguito all'annullamento di un contratto per la costruzione di un modello speciale di piattaforma di dragaggio, l'impresa aveva infatti subito una perdita imprevista di 600 milioni di Fl, a causa in particolare del proprio inadempimento contrattuale, il che aveva determinato l'estensione dell'obbligo del governo di compensare una parte di tali perdite, in forza degli impegni da esso assunti nel 1979.

La Commissione ha anche constatato che nella fattispecie si trattava del salvataggio di un'impresa in difficoltà in seguito ad errori di gestione e ad una sfavorevole situazione di mercato e che l'aiuto previsto non

sembrava perseguire nessun obiettivo di risanamento nell'intento di garantire la futura efficienza economico finanziaria dell'impresa ; ma consentendo alla stessa di rimborsare i propri debiti, l'aiuto permetteva il mantenimento in attività di unità produttive poco redditizie in un mercato contraddistinto da eccessi di capacità.

L'aiuto non sembrava pertanto atto a beneficiare di una delle deroghe ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 e la Commissione ha avviato, il 14 ottobre 1982, la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE.

Inoltre, l'aiuto è stato effettivamente versato il 2 aprile 1982.

Nell'avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, in data 14 ottobre 1982, la Commissione ha constatato che l'aiuto era stato erogato senza che il governo olandese avesse rispettato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 3.

II.

In data 7 dicembre 1982, nella propria risposta all'intimazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, il governo olandese ha confermato il versamento dell'aiuto ed ha sostenuto che tale misura si era resa necessaria a motivo di circostanze eccezionali e urgenti per evitare la liquidazione dell'impresa e del suo committente, che aveva ordinato il modello speciale di piattaforma. Questa liquidazione avrebbe comportato la perdita di 25 000 posti di lavoro nei Paesi Bassi.

Il governo olandese intende altresì sostenere che l'aiuto in questione non era tale da creare distorsioni di concorrenza né suscettibile di falsare gli scambi intracomunitari a motivo delle particolari circostanze della transazione concernente il modello di piattaforma che è all'origine delle difficoltà finanziarie dell'impresa.

Il governo olandese ha anche sostenuto che l'impresa interessata ha successivamente proceduto ad una completa operazione di ristrutturazione, di cui ha sottoposto i relativi provvedimenti all'esame della Commissione. In tale contesto il comparto off-shore dell'impresa è stato soppresso ed i relativi impianti ed attrezzature liquidati.

Infine, il governo olandese ha sostenuto che l'origine della mancata notifica preventiva della misura di aiuto in questione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, poteva essere attribuita ad una negligenza amministrativa.

III.

Con lettera del 10 novembre 1982, la Commissione ha invitato gli altri stati membri a trasmetterle le loro osservazioni sull'aiuto concesso dal governo olandese ad un'impresa del settore della costruzione meccanica.

Nelle osservazioni inviate l'8 dicembre 1982, il governo danese ha sostenuto che l'aiuto in oggetto costituisce una misura di salvattaggio sotto forma di aiuto di funzionamento. Essa, in quanto tale, è suscettibile di alterare gli scambi all'interno della Comunità e deve pertanto essere ritenuta incompatibile con il mercato comune, a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, senza peraltro poter beneficiare di una delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo del trattato CEE.

IV.

Il governo olandese non è stato in grado di fornire, né la Commissione di riscontrare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione ottempera alle condizioni per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE. Tale aiuto ha infatti permesso unicamente un temporaneo miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria senza contribuire a realizzare gli scopi previsti dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE.

Infatti, la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, deve essere valutata sotto il profilo comunitario anziché dal punto di vista di un solo stato membro.

In particolare, per quanto riguarda l'esigenza invocata dal governo olandese di preservare posti di lavoro, la Commissione ritiene che un aumento duraturo dei livelli occupazionali risulta in generale da uno sviluppo degli investimenti e da un miglioramento della competitività delle imprese. La Commissione stessa ha sempre espresso forti riserve in merito a progetti di aiuti a favore dell'occupazione in quanto tali, che hanno natura di aiuti di funzionamento, ed in particolare in merito agli aiuti intesi a preservare i livelli occupazionali.

Accordando, in questo modo, un aiuto ad un impresa che versa in difficoltà finanziarie, il governo olandese ha preservato eccessi di capacità nel settore della costruzione meccanica e dell'off-shore e ne ha ritardato l'adeguamento alle condizioni del mercato. In base alle informazioni in possesso della Commissione su questo settore in grave crisi, a diverse imprese concorrenti dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, tanto nei Paesi Bassi quanto negli altri stati membri, è stato impedito per oltre due anni di presentare offerte per la

costruzioni di una o più attrezzature navali off-shore per il mercato in cui opera l'impresa beneficiaria degli aiuti. Ciò ha ostacolato gli sforzi di diversificazione intrapresi dall'industria della costruzione navale nella Comunità.

Inoltre, all'epoca della loro concessione, gli aiuti non erano accompagnati da nessun piano di ristrutturazione suscettibile di costituire una contropartita di interesse comunitario ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE.

Il governo olandese era già da lungo tempo al corrente delle difficoltà nelle quali versava l'impresa in questione, pertanto esso disponeva di un periodo di tempo sufficiente per notificare alla Commissione l'aiuto progettato, rispettando la procedura dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE.

Tenuto conto di quanto precede, la misura adottaata dal governo olandese costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE. Tale aiuto non soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE. Di conseguenza tale aiuto non è compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto concesso dal Regno dei Paesi Bassi ad un'impresa del settore della costruzione meccanica e notificato alla Commissione dal governo olandese il 20 luglio 1982, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE.

Articolo 2

L'aiuto concesso in violazione delle disposizioni degli articoli 92 e 93 del trattato deve essere soppresso.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi informerà la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti che esso ha adottato per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

P. SUTHERLAND

Membro della Commissione